

Aprile  
2021



# [ Contratto Base di assicurazione R.C. Auto ]

**Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile  
per la circolazione dei Veicoli a motore**

**Autovetture, Ciclomotori e Motoveicoli ad uso privato**

# CONTRATTO BASE DI ASSICURAZIONE R.C. AUTO

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### INDICE

SEZIONE I - DEFINIZIONI .....	2
SEZIONE II – CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C. AUTO .....	3
Art. 1 – Oggetto del Contratto Base R.C. Auto .....	3
Art. 2 – Esclusioni e rivalse .....	3
Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenze .....	3
Art. 4 – Aggravamento di rischio .....	3
Art. 5 – Estensione territoriale .....	3
Art. 6 – Decorrenza e durata .....	3
Art. 7 – Pagamento del premio .....	4
Art. 8 – Trasferimento di proprietà del Veicolo e cessazione del rischio .....	4
Art. 9 – Attestazione dello stato di rischio .....	4
Art. 10 – Denuncia di sinistro .....	4
Art. 11 – Gestione delle vertenze .....	4
Art. 12 – Oneri a carico del contraente .....	4
Art. 13 – Rinvio alle norme di legge .....	5
Art. 14 – Bonus Malus .....	5
14.1. – Bonus Malus autovetture .....	5
14.2. – Bonus Malus motocicli e ciclomotori .....	9
SEZIONE III – CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE .....	13
Parte I – Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio .....	13
Art. 15 – Guida esclusiva .....	13
Art. 16 – Guida esperta .....	13
Parte II – Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio .....	13
Art. 17 – Aumento dei massimali minimi di legge .....	13
Art. 18 – Limitazione delle esclusioni o rivalse .....	13
Art. 19 – Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato .....	13
Parte III – Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con riduzione del premio assicurativo .....	13
Art. 20 – Sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del Veicolo .....	13
Art. 21 – Ispezione preventiva del veicolo .....	13
Art. 22 – Sistemi di rilevazione del tasso alcolemico .....	13
Parte IV – Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con possibile aumento del premio assicurativo .....	13
Art. 23 – Pagamento del premio in rate .....	13
Art. 24 – Sospensione della copertura assicurativa .....	13

## SEZIONE I DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per **“Codice”**: il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;

per **“Codice della Strada”**: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

per **“R.C. Auto”**: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

per **“Impresa”**: l’impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione R.C. Auto;

per **“Contratto Base”**: il contratto R.C. Auto offerto dall’Impresa ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i “punti vendita” dell’Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all’articolo 132 - bis del Codice, per i veicoli di cui all’art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell’impresa;

per **“Contraente”**: colui che stipula il contratto di assicurazione con l’Impresa;

per **“Assicurato”**: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del Veicolo, il locatario in caso di Veicolo in leasing o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

per **“Terzi Danneggiati”**: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi Danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall’art. 129 del Codice;

per **“Carta Verde”**: il certificato internazionale di assicurazione, con cui l’Impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione R.C. Auto prestata con il contratto;

per **“Veicolo”**: il Veicolo indicato in polizza;

per **“Aree equiparate alle strade di uso pubblico”**: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;

per **“Aree private”**: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;

per **“Bonus Malus”**: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall’Impresa e applicata al Contratto Base R.C. Auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel Periodo di Osservazione;

per **“Periodo di Osservazione”**: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l’osservazione di eventuali sinistri, e così distinto:

- periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto R.C. Auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;

per **“Classe di Merito C.U.”**: la classe di merito di conversione universale, spettante al Veicolo secondo i “criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale” previsti dal Regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell’eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge.

per **“Massimali minimi obbligatori di legge”**: i limiti minimi della copertura assicurativa del Contratto Base R.C. Auto stabiliti dall’art.128 del Codice.

per **“Aggravamento del rischio”**: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall’articolo 1898 del Codice Civile.

## SEZIONE II

### CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C. AUTO

#### Art. 1 – Oggetto del Contratto Base R.C. Auto

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, *entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge*, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del Veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, *ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della Strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione*.

*Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.*

#### Art. 2 – Esclusioni e rivalsa

*L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:*

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 -bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del Veicolo (ovvero dal locatario in caso di Veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4 -bis , del Codice della Strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il Veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

#### Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'Impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, *a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice*.

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

#### Art. 4 – Aggravamento di rischio

*Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni Aggravamento del Rischio.*

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile).

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

#### Art. 5 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo al momento del sinistro, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde *non siano barrate*. L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

*Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.* La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.

#### Art. 6 – Decorrenza e durata

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del

quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del Codice Civile).

**Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice Civile.** L'Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170 -bis del Codice).

Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

### **Art. 7 – Pagamento del premio**

**Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall'Impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.**

Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 8 – Trasferimento di proprietà del Veicolo e cessazione del rischio**

Il trasferimento di proprietà del Veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della Strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:

- a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'Impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;
- b) sostituzione del contratto per altro Veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della Strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;
- c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del Veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'Impresa, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente.; ai sensi dell'articolo 1918 del Codice Civile il venditore del Veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

### **Art. 9 – Attestazione dello stato di rischio**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli avenuti diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).

Nei casi di:

- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
- cessazione del contratto per alienazione del Veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del Veicolo (articolo 103 Codice della Strada);
- efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, Codice Civile);

l'Impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il Periodo di Osservazione.

All'atto della stipulazione di altro contratto l'Impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al Veicolo da assicurare, mediante utilizzo della banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.

### **Art. 10 – Denuncia di sinistro**

**La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).**

**Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.**

**A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del Codice Civile).**

Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

### **Art. 11 – Gestione delle vertenze**

**L'Impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.**

**L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

### **Art. 12 – Oneri a carico del Contraente**

**Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.**

## Art. 13 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

## Art. 14 – Bonus Malus

Le seguenti clausole disciplinano le specifiche formule tariffarie "Bonus Malus", liberamente predispose dall'Impresa per determinare il prezzo del Contratto Base. L'Impresa mette a disposizione nel proprio sito internet e presso i "punti vendita" le Tabelle contenenti le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU di cui al Regolamento IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni.

### 14.1. Bonus Malus Autovetture

La garanzia R.C. Auto per le autovetture è prestata nella forma "Bonus/Malus" che prevede diminuzioni ("Bonus") od aumenti ("Malus") della classe di merito rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri pagati nei "periodi di osservazione della sinistrosità" e che si articola in 29 classi di merito HDI di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente tabella.

Classi di merito	1L	1I	1H	1G	1F	1E	1D	1C	1B	1A
<b>Coefficienti di determinazione del Premio</b>	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,41	0,43
<b>Classi di merito</b>	1	2A	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Coefficienti di determinazione del Premio</b>	0,46	0,48	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57
<b>Classi di merito</b>	10	11	12	13	14	15	16	17	18	==
<b>Coefficienti di determinazione del Premio</b>	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,90	1,20	1,50	1,80	==

Inoltre, è prevista, al fine di favorire la confrontabilità dei rischi tra le diverse imprese, un'articolazione in base alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) che si suddivide in 18 classi di merito e che non ha influenza sul Premio.

#### 1 – Stipulazione della polizza: assegnazione della Classe di Merito C.U. e dello I.U.R.

*Per la stipulazione della polizza il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà o il Documento Unico di Circolazione del Veicolo da assicurare.* In mancanza di tali documenti la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 18.

- Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale:** la polizza è assegnata allo stesso I.U.R. ed alla stessa Classe di Merito C.U. di assegnazione risultanti dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.
  - Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale che non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto:** la polizza è assegnata alla stessa Classe di Merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e *il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che il Veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni la polizza, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14.*
  - Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale, venduto, rubato, demolito, esportato definitivamente all'estero o che ha cessato la circolazione:** la polizza è assegnata alla stessa Classe di Merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il precedente Veicolo a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e *il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il Veicolo alienato non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto e che l'attestazione dello stato del rischio non sia già stata utilizzata per l'assicurazione di altro Veicolo in sostituzione del precedente.* Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni la polizza, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14. Quanto sopra indicato è applicabile anche se:
    - il Veicolo alienato era oggetto di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest'ultimo caso, *se l'utilizzatore del Veicolo era registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia, da almeno dodici mesi;*
    - il nuovo Veicolo da assicurare è oggetto di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest'ultimo caso, *se l'utilizzatore del Veicolo è registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.*
  - Se il precedente contratto non aveva maturato un'attestazione dello stato del rischio, alla polizza si applica la Classe di Merito C.U. in corso al momento dell'alienazione.
- Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto temporaneo:** la polizza è assegnata alla stessa Classe di Merito C.U. riportata nel contratto temporaneo, che il Contraente è tenuto ad esibire in copia (fatto salvo il diritto della società di richiedere i documenti in originale per particolari esigenze istruttorie), *a condizione che il precedente contratto temporaneo non sia scaduto da più di cinque anni. Se il Veicolo non ha circolato dopo la scadenza del contratto temporaneo, il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il Veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.* Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di 5 anni, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14.
  - Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto annullato prima della scadenza annuale:** se la risoluzione del contratto prima della scadenza annuale è avvenuta consensualmente o, per i contratti conclusi a distanza, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. ed allo I.U.R. determinati in base alla dichiarazione, rilasciata dal precedente assicuratore, di avvenuta risoluzione anticipata del rapporto. *Il Contraente deve inoltre esibire il precedente contratto.*
  - Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa il cui contratto di assicurazione sia stato ceduto all'acquirente:** la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14, salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del Codice (c.d. legge Bersani), *se tale norma era applicabile al momento dell'acquisto del Veicolo per il quale è stato ceduto il contratto di assicurazione. Il Contraente deve esibire l'appendice di cessione del contratto* (o altro documento equivalente) in mancanza della quale la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 18.
  - Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa all'estero:** si determina la Classe di Merito C.U. secondo le regole riportate nella "Tabella delle regole evolutive C.U.", di cui al successivo paragrafo "3 – Scadenza e rinnovo della polizza: regole evolutive della classe di merito", considerando la Classe di Merito C.U. 14 quale classe di ingresso, sulla base di una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo. Alla polizza è assegnato un nuovo I.U.R. *Se il proprietario del veicolo ha un'attestazione dello stato del rischio italiana ancora in corso di validità (scaduta da non più di 5 anni) si considera, quale classe di merito C.U. di ingresso, quella riportata nell'attestazione dello stato del rischio italiana.* A partire da quest'ultima si applica la

"Tabella delle regole evolutive C.U." considerando gli anni senza sinistri nel periodo in cui il rischio era assicurato all'estero, nonché gli eventuali sinistri accaduti in detto periodo. In questo caso al rischio si assegna lo stesso I.U.R., dell'attestazione dello stato del rischio italiana.

Se il Veicolo non ha circolato successivamente alla scadenza del precedente contratto, si applica quanto indicato alla precedente lettera b).

- h) Veicolo assicurato precedentemente con altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o posta in Liquidazione coatta amministrativa:** la polizza, in mancanza dell'attestazione sullo stato del rischio nella banca dati, è assegnata alla Classe di Merito C.U. ed allo I.U.R. risultanti da una dichiarazione sostitutiva dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si procede come previsto dalla successiva lettera i).
- i) Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine ed acquisito in proprietà dall'utilizzatore:** la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. ed allo I.U.R. risultanti dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per lo stesso Veicolo, ove acquisito in proprietà ovvero per altro Veicolo di proprietà dell'utilizzatore *purché, quest'ultimo, sia registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo da almeno dodici mesi, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.*
- l) Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con attestazione dello stato del rischio non presente nella banca dati degli attestati di rischio:** nel caso l'ultima attestazione dello stato del rischio non risulti presente nella banca dati degli attestati di rischio, l'Impresa acquisisce telematicamente l'ultima attestazione dello stato del rischio disponibile e *richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa – compresi gli eventuali sinistri – e procede ad una corretta assegnazione della Classe di Merito C.U.* In caso di sinistri avvenuti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l'Impresa non riesca ad acquisire tempestivamente l'informazione, la polizza viene emessa sulla base della classe di merito risultante dall'ultima attestazione dello stato del rischio presente nella banca dati. In caso di completa assenza di un'attestazione dello stato del rischio utile in banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestazione dello stato del rischio, l'Impresa richiede al Contraente la dichiarazione per l'intero quinquennio precedente; *In questo caso l'Impresa può acquisire, ai soli fini probatori e di verifica, eventuali attestazioni dello stato del rischio cartacei e/o precedenti contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 18. Una volta assunta la polizza l'Impresa verifica la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione della polizza.*
- m) Veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o la vettura al P.R.A.:** in caso di acquisto di Veicolo nuovo o usato la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14 ed al rischio è attribuito un nuovo I.U.R.
- n) Acquisto di un ulteriore Veicolo anche di diversa tipologia (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis del Codice):** nel caso il proprietario di un Veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore Veicolo (regolarmente iscritto al P.R.A.) anche di diversa tipologia, la nuova polizza è assegnata alla medesima Classe di Merito C.U. maturata sul Veicolo già assicurato e risultante dall'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita. Alla polizza si assegna un nuovo I.U.R. *Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono proprietà della medesima persona fisica o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente convivente. Questa norma si applica solo in caso di nuova polizza.*
- o) Rinnovo di un contratto già stipulato con altra impresa (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis del Codice):** nel caso di stipulazione di una polizza relativa ad un Veicolo già assicurato con altra impresa, *purché in assenza di sinistri con responsabilità principale o paritaria negli ultimi cinque anni, il proprietario del Veicolo da assicurare può usufruire della Classe di Merito C.U. maturata per altro Veicolo, anche di diversa tipologia, di sua proprietà o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente convivente.* La polizza è assegnata allo stesso I.U.R. e mantiene la stessa sinistrosità pregressa risultanti dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

## 2 – Stipulazione della polizza: assegnazione della classe di merito HDI

La tabella sottostante riporta le regole di corrispondenza tra la Classe di Merito C.U. e la classe di merito HDI.

La classe di merito HDI viene attribuita in base alla Classe di Merito C.U. ed al numero dei sinistri riportati sulla sinistrosità pregressa (compreso l'anno corrente) dell'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

CLASSE DI MERITO C.U.	TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE CLASSI DI MERITO C.U. E HDI					
	SEZIONE A			CLASSE DI MERITO HDI		
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 o più Sinistri	0 Sinistri	1 Sinistro	2 o più Sinistri
1 (provenienza 1)	1D	1B	1	1	1	1
1 (provenienza 2)	1	2A	2A	2A	2A	2A
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18

La "SEZIONE A" della "Tabella di corrispondenza tra le Classi di merito C.U. e HDI" si applica se il proprietario / intestatario al P.R.A. o locatario (in caso di leasing) è una persona fisica di età superiore o uguale a 32 anni.

La "SEZIONE B" della "Tabella di corrispondenza tra le Classi di merito C.U. e HDI" si applica nel caso:

- il proprietario / intestatario al P.R.A. o locatario (in caso di leasing), sia una persona fisica, di età inferiore a 32 anni;
- il proprietario / intestatario al P.R.A. o locatario (in caso di leasing) sia una società;

- l'attestazione dello stato del rischio presenti, nella tabella della sinistrosità pregressa, i valori N.A.;
- la polizza cui l'attestazione dello stato del rischio si riferisce, sia scaduta da oltre un anno.

Se la polizza è stipulata ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis del Codice:

- nel caso l'attestazione dello stato del rischio utilizzata per l'assunzione della polizza sia stata emessa da altra impresa, si applica la "Sezione B" della "Tabella di corrispondenza tra le Classi di merito C.U. ed HDI";
- nel caso l'attestazione dello stato del rischio utilizzata per l'assunzione della polizza sia stata emessa dall'Impresa, si attribuisce alla polizza la classe di merito HDI maturata indicata sull'attestazione dello stato del rischio.

### 3 – Scadenza e rinnovo della polizza: regole evolutive della classe di merito

In occasione di ogni scadenza annuale la polizza è assegnata alle classi di merito C.U. e HDI riportate nelle tabelle delle regole evolutive sotto riportate. L'eventuale penalizzazione (aumento della classe di merito), avverrà in base ai sinistri pagati, anche parzialmente, nel Periodo di Osservazione o nel corso di Periodi di Osservazione precedenti, anche se il sinistro è stato pagato da altra impresa e non è stato a suo tempo registrato sull'attestazione dello stato del rischio emessa da tale impresa.

Per lo scatto di Malus sono presi in considerazione i sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale dell'Assicurato.

I sinistri pagati con responsabilità paritaria dell'Assicurato inferiore o uguale al 50% non comporteranno la penalizzazione, tuttavia verranno annotati nell'attestazione dello stato del rischio con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Nel caso ci fossero ulteriori sinistri con responsabilità paritaria verranno sommate le diverse percentuali e, raggiunta la soglia del 51% nell'arco dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, si procederà all'applicazione del Malus. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive due o più sinistri, pagati con responsabilità paritaria, che abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità pari ad almeno il 51%, si considerano un solo sinistro.

In assenza di sinistri o di pagamenti per sinistri con responsabilità minoritaria la polizza è considerata immune da sinistri.

Classe di merito	TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE HDI				
	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri	
1L	1L	1I	1E	1B	2A
1I	1L	1H	1D	1A	2
1H	1I	1G	1C	1	3
1G	1H	1F	1B	2A	4
1F	1G	1E	1A	2	5
1E	1F	1D	1	3	6
1D	1E	1C	2A	4	7
1C	1D	1B	2	5	8
1B	1C	1A	3	6	9
1A	1B	1	4	7	10
1	1A	2A	5	8	11
2A	1	3	6	9	12
2	2A	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Classe di merito	TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE C.U.				
	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri	
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE C.U. Classe di collocazione in base ai sinistri osservati					
Classe di merito	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Al rinnovo della polizza per il Veicolo assicurato, purché in assenza di sinistri con responsabilità principale o paritaria negli ultimi cinque anni, è possibile usufruire della Classe di Merito C.U. maturata (e della corrispondente classe di merito HDI) per altro Veicolo, anche di diversa tipologia, dello stesso proprietario o di proprietà o di un componente del suo nucleo familiare, purché stabilmente convivente (ai sensi dell'art. 134, comma 4-bis del Codice). La polizza mantiene lo stesso I.U.R. e la stessa sinistrosità pregressa risultante dall'attestazione dello stato del rischio.

#### 4 – Facoltà di rimborso dei sinistri pagati

Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro e indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l'evoluzione in Malus rimborsando gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, *sempre che siano stati pagati a titolo definitivo. Per i sinistri pagati in regime di risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice, la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma, tel. 06.85.796.530, fax 06.85.796.546/547, e-mail: rimborsistanza@consap.it, sito internet www.consap.it. Per i sinistri pagati nell'ambito della procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 148 del Codice, per conoscere l'importo del sinistro ci si dovrà rivolgere direttamente all'Impresa.* In seguito al rimborso l'Impresa provvede all'assegnazione della polizza alla nuova classe di merito e mette a disposizione una nuova attestazione dello stato del rischio.

#### 5 – Sostituzione del Veicolo assicurato con l'Impresa

- a) **Sostituzione del Veicolo con altro appartenente allo stesso settore tariffario:** in questo caso, effettuando la sostituzione della polizza, è tenuta fissa la scadenza annuale, non si interrompe il Periodo di Osservazione in corso e sono mantenute le classi di merito HDI e C.U.
- b) **Sostituzione del Veicolo con altro appartenente a settore tariffario diverso:** in questo caso si procede all'annullamento della polizza in corso con restituzione del premio pagato e non goduto e sul Veicolo da assicurare si stipula una nuova polizza. *Il rischio non mantiene la Classe di Merito C.U. maturata e verrà assegnato un nuovo I.U.R.*

#### 6 – Regole particolari di mantenimento ed assegnazione della Classe di Merito C.U. e dello I.U.R.

- a) **Mutamento della titolarità del Veicolo da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi:** in caso di mutamento della titolarità di un Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi o a più di essi, a questo/i ultimo/i sono attribuite lo I.U.R., la classe di C.U. e la sinistrosità pregressa maturate su tale Veicolo, anche quando lo stesso Veicolo venga sostituito da altro Veicolo. Lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa verranno infine assegnati al primo dei comproprietari che diventa proprietario unico del Veicolo. Se nessuno degli ex comproprietari diviene proprietario del Veicolo, la Classe di Merito C.U. è attribuita, in caso di acquisto di nuovo Veicolo, a tutti gli ex comproprietari mentre lo I.U.R. e la sinistrosità pregressa vengono assegnati al primo degli ex comproprietari che acquista ed assicura un nuovo Veicolo.

Gli altri soggetti ex comproprietari del Veicolo possono conservare la Classe di Merito C.U. maturata, con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., sul Veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su altro Veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o stipula di una nuova polizza.

- b) **Trasferimento di proprietà del Veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto:** In questo caso all'acquirente sono attribuite lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul Veicolo alienato. *In questo caso l'acquirente deve fornire all'Impresa una dichiarazione (autocertificazione) circa il suo legame con il venditore.*

Il cedente può conservare la sola Classe di Merito C.U. maturata sul Veicolo alienato, con esclusione quindi della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per altro Veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di una nuova polizza.

- c) **Veicolo consegnato in conto vendita od oggetto di furto e successivamente rientrato in possesso del proprietario:** nel caso di Veicolo consegnato in conto vendita che risulti invenduto e rientri in possesso del proprietario oppure nel caso di Veicolo oggetto di furto e successivamente ritrovato, qualora lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto siano già state trasferite su altro Veicolo del proprietario, alla nuova polizza, per il Veicolo rientrato nella disponibilità del proprietario, è attribuita la Classe di Merito C.U. precedente alla perdita di possesso e viene assegnato un nuovo I.U.R.

- d) **Veicolo intestato a portatore di handicap:** nel caso di Veicolo intestato a portatore di handicap, coloro che hanno abitualmente condotto il Veicolo, *purché siano registrati come utilizzatori temporanei di detto Veicolo ai sensi dell'art. 247 bis, comma 2 del D.P.R. 495/2012 da almeno 12 mesi*, possono utilizzare la Classe di Merito C.U. maturata sul Veicolo, con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per i nuovi veicoli acquistati.

- e) **Trasferimento di proprietà del Veicolo a seguito di successione mortis causa:** in caso di trasferimento della proprietà del Veicolo a seguito di eredità, lo I.U.R. la Classe di Merito C.U. maturata e la sinistrosità pregressa di detto Veicolo sono attribuite a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, *che abbiano acquisito la proprietà del Veicolo stesso a titolo ereditario.* In questo caso deve essere fornita all'Impresa una dichiarazione (autocertificazione) circa lo stato di convivenza con il de cuius.

Nel caso l'erede o un suo familiare convivente sia già proprietario di altro Veicolo assicurato, il Veicolo acquisito in eredità può usufruire della stessa Classe di Merito C.U. del Veicolo *già di proprietà con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R. che rimangono quelli del Veicolo ereditato. In questo caso l'Impresa, a richiesta del Contraente, assegna a tale Veicolo la Classe di Merito C.U. del Veicolo già di proprietà.*

- f) **Trasferimento di proprietà del Veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa:** in caso di trasferimento di proprietà dalla ditta individuale alla persona fisica o dalla società di persone al socio illimitatamente responsabile – e viceversa – l'acquirente ha diritto a mantenere lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul Veicolo acquisito in proprietà.

- g) **Trasferimento di proprietà del Veicolo a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda:** in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda che comporti anche il trasferimento di proprietà del Veicolo, la persona giuridica che ne acquisisce la proprietà può mantenere per detto Veicolo lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate.

- h) **Mutamento della classificazione del Veicolo:** in caso di mutamento della classificazione del Veicolo (di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada), il Veicolo mantiene lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate.

#### 14.2. Bonus Malus Motocicli e Ciclomotori

La garanzia R.C. Auto per i motocicli ed i ciclomotori è prestata nella forma "Bonus/Malus" che prevede diminuzioni ("Bonus") od aumenti ("Malus") della classe di merito rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri pagati nei "periodi di osservazione della sinistrosità" e che si articola in 18 classi di merito HDI di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente tabella.

Classi di merito	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Coefficienti di determinazione del premio	0,70	0,72	0,75	0,76	0,78	0,80	0,82	0,84	0,88
Classi di merito	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Coefficienti di determinazione del premio	0,89	0,90	0,93	0,98	1,00	1,29	1,45	1,79	2,12

Inoltre, è prevista, al fine di favorire la confrontabilità dei rischi tra le diverse imprese, un'articolazione in base alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) che si suddivide in 18 classi di merito e che non ha influenza sul premio.

#### 1 – Stipulazione della polizza: assegnazione della Classe di Merito C.U. e dello I.U.R.

Per la stipulazione della polizza il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà o il Documento Unico di Circolazione del Veicolo da assicurare. Nel caso quest'ultimo sia un ciclomotore il Contraente deve esibire il certificato di circolazione. In mancanza di tali documenti la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 18.

- a) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale:** la polizza è assegnata allo stesso I.U.R. ed alla stessa Classe di Merito C.U. di assegnazione risultanti dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.
  - b) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale che non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto:** la polizza è assegnata alla stessa Classe di Merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore *a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che il Veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.* Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni la polizza, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14.
  - c) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale, venduto, rubato, demolito, esportato definitivamente all'estero o che ha cessato la circolazione:** la polizza è assegnata alla stessa Classe di Merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il precedente Veicolo *a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il Veicolo alienato non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto e che l'attestazione dello stato del rischio non sia già stata utilizzata per l'assicurazione di altro Veicolo in sostituzione del precedente.* Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni la polizza, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14. Quanto sopra indicato è applicabile anche se:
    - il Veicolo alienato era oggetto di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest'ultimo caso, *se l'utilizzatore del Veicolo era registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia, da almeno dodici mesi;*
    - il nuovo Veicolo da assicurare è oggetto di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest'ultimo caso, *se l'utilizzatore del Veicolo è registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.*
- Se il precedente contratto non aveva maturato un'attestazione dello stato del rischio, alla polizza si applica la Classe di Merito C.U. in corso al momento dell'Alienazione.
- d) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto temporaneo:** la polizza è assegnata alla stessa Classe di Merito C.U. riportata nel contratto temporaneo, che il Contraente è tenuto ad esibire in copia (fatto salvo il diritto dell'Impresa di richiedere la documentazione in originale per particolari esigenze istruttorie), *a condizione che il precedente contratto temporaneo non sia scaduto da più di cinque anni. Se il Veicolo non ha circolato dopo la scadenza del contratto temporaneo, il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il Veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.* Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di 5 anni, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14.
  - e) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto annullato prima della scadenza annuale:** se la risoluzione del contratto prima della scadenza annuale è avvenuta consensualmente o, per i contratti conclusi a distanza, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. ed allo I.U.R. determinati in base alla dichiarazione, rilasciata dal precedente assicuratore, di avvenuta risoluzione anticipata del rapporto. *Il Contraente deve inoltre esibire il precedente contratto.*
  - f) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa il cui contratto di assicurazione sia stato ceduto all'acquirente:** la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14, salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del Codice, *se tale norma era applicabile al momento dell'acquisto del Veicolo per il quale è stato ceduto il contratto di assicurazione. Il Contraente deve esibire l'appendice di cessione del contratto* (o altro documento equivalente) in mancanza della quale la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 18.
  - g) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa all'estero:** si determina la Classe di Merito C.U. secondo le regole riportate nella "Tabella delle regole evolutive C.U.", di cui al successivo paragrafo "3 – Scadenza e rinnovo della polizza: regole evolutive della classe di merito", considerando la Classe di Merito C.U. 14 quale classe di ingresso, sulla base di una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo. Alla polizza è assegnato un nuovo I.U.R. *Se il proprietario del veicolo ha un'attestazione dello stato del rischio italiana ancora in corso di validità* (scaduta da non più di 5 anni) si considera, quale classe di merito C.U. di ingresso, quella riportata nell'attestazione dello stato del rischio italiana. A partire da quest'ultima si applica la "Tabella delle regole evolutive C.U." considerando gli anni senza sinistri nel periodo in cui il rischio era assicurato all'estero, nonché gli eventuali sinistri accaduti in detto periodo. In questo caso al rischio si assegna lo stesso I.U.R., dell'attestazione dello stato del rischio italiana. Se il Veicolo non ha circolato successivamente alla scadenza del precedente contratto, si applica quanto indicato alla precedente lettera b).
  - h) **Veicolo assicurato precedentemente con altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o posta in Liquidazione coatta amministrativa:** la polizza, in mancanza dell'attestazione sullo stato del rischio nella banca dati, è assegnata alla Classe di Merito C.U. ed allo I.U.R. risultanti da una dichiarazione sostitutiva dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si procede come previsto dalla successiva lettera l).

- i) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine ed acquisito in proprietà dall'utilizzatore:** la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. ed allo I.U.R. risultanti dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per lo stesso Veicolo, ove acquisito in proprietà ovvero per altro Veicolo di proprietà dell'utilizzatore *purché, quest'ultimo, sia registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo da almeno dodici mesi, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.*
- l) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con attestazione dello stato del rischio non presente nella banca dati degli attestati di rischio:** nel caso l'ultima attestazione dello stato del rischio non risulti presente nella banca dati degli attestati di rischio, l'Impresa acquisisce telematicamente l'ultima attestazione dello stato del rischio disponibile e *richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa – compresi gli eventuali sinistri – e procede ad una corretta assegnazione della Classe di Merito C.U.* In caso di sinistri avvenuti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l'Impresa non riesca ad acquisire tempestivamente l'informazione, la polizza viene emessa sulla base della classe di merito risultante dall'ultima attestazione dello stato del rischio presente nella banca dati. In caso di completa assenza di un'attestazione dello stato del rischio utile in banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestazione dello stato del rischio, l'Impresa richiede al Contraente la dichiarazione per l'intero quinquennio precedente; *in questo caso l'Impresa può acquisire, ai soli fini probatori e di verifica, eventuali Attestazioni dello stato del rischio cartacei e/o precedenti contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 18.* Una volta assunta la polizza l'Impresa verifica la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione della polizza.
- m) **Veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o la voltura al P.R.A.:** in caso di acquisto di Veicolo nuovo o usato la polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14 ed al rischio è attribuito un nuovo I.U.R.
- n) **Acquisto di un ulteriore Veicolo anche di diversa tipologia (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis del Codice):** nel caso il proprietario di un Veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore Veicolo (regolarmente iscritto al P.R.A.) anche di diversa tipologia, la nuova polizza è assegnata alla medesima Classe di Merito C.U. maturata sul Veicolo già assicurato e risultante dall'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita. Alla polizza si assegna un nuovo I.U.R. Questo diritto sussiste *solo se i due Veicoli sono proprietà della medesima persona fisica o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente convivente. Questa norma si applica solo in caso di nuova polizza.*
- o) **Rinnovo di un contratto già stipulato con altra impresa (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis del Codice):** nel caso di stipulazione di una polizza relativa ad un Veicolo già assicurato con altra impresa, *purché in assenza di sinistri con Responsabilità principale o paritaria negli ultimi cinque anni, il proprietario del Veicolo da assicurare può usufruire della Classe di Merito C.U. maturata per altro Veicolo, anche di diversa tipologia, di sua proprietà o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente convivente.* La polizza è assegnata allo stesso I.U.R. e mantiene la stessa sinistrosità pregressa risultante dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

## 2 – Stipulazione della polizza: assegnazione della classe di merito HDI

La tabella sottostante riporta le regole di corrispondenza tra la Classe di Merito C.U. e la classe di merito HDI.

La classe di merito HDI viene attribuita in base alla Classe di Merito C.U. ed al numero dei sinistri riportati sulla sinistrosità pregressa (compreso l'anno corrente) dell'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

CLASSE DI MERITO C.U.	TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE CLASSI DI MERITO C.U. E HDI		
	0 sinistri	1 sinistro	2 o più sinistri
1	1	2	3
2	2	3	4
3	3	4	5
4	4	5	6
5	5	6	7
6	6	7	8
7	7	8	9
8	8	9	10
9	9	10	11
10	10	11	12
11	11	12	13
12	12	13	14
13	13	14	15
14	14	15	16
15	15	16	17
16	16	17	18
17	17	18	18
18	18	18	18

Se la polizza è stipulata ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis del Codice e l'attestato di rischio utilizzato per l'assunzione della polizza sia stato emesso dall'Impresa, si attribuisce al contratto la classe di merito HDI maturata indicata sull'attestato.

## 3 – Scadenza e rinnovo della polizza: regole evolutive della classe di merito

In occasione di ogni scadenza annuale la polizza è assegnata alle classi di merito C.U. e HDI riportate nelle tabelle delle regole evolutive sotto riportate. L'eventuale penalizzazione (aumento della classe di merito), avverrà in base ai sinistri pagati, anche parzialmente, nel Periodo di Osservazione o nel corso di Periodi di osservazione precedenti, *anche se il sinistro è stato pagato da altra impresa e non è stato a suo tempo registrato sull'attestazione dello stato del rischio emessa da tale impresa.*

Per lo scatto di Malus sono presi in considerazione i sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale dell'Assicurato.

I sinistri pagati con responsabilità paritaria dell'Assicurato inferiore o uguale al 50% non comporteranno la penalizzazione, tuttavia verranno annotati nell'attestazione dello stato del rischio con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Nel caso ci fossero ulteriori sinistri con responsabilità paritaria verranno sommate le diverse percentuali e, raggiunta la soglia del 51% nell'arco dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, si procederà all'applicazione del Malus. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive due o più sinistri, pagati con responsabilità paritaria, che abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità pari ad almeno il 51%, si considerano un solo sinistro.

In assenza di sinistri o di pagamenti per sinistri con responsabilità minoritaria la polizza è considerata immune da sinistri.

<b>TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE HDI</b> <b>Classe di collocazione in base ai sinistri osservati</b>					
<b>Classe di merito</b>	<b>0 sinistri</b>	<b>1 sinistro</b>	<b>2 sinistri</b>	<b>3 sinistri</b>	<b>4 o più sinistri</b>
1	1	4	6	9	12
2	1	5	7	10	13
3	2	6	8	11	14
4	3	7	9	12	15
5	4	8	10	13	16
6	5	9	11	14	17
7	6	10	12	15	18
8	7	11	13	16	18
9	8	12	14	17	18
10	9	13	15	18	18
11	10	14	16	18	18
12	11	15	17	18	18
13	12	16	18	18	18
14	13	17	18	18	18
15	14	18	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

<b>TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE C.U.</b> <b>Classe di collocazione in base ai sinistri osservati</b>					
<b>Classe di merito</b>	<b>0 Sinistri</b>	<b>1 Sinistro</b>	<b>2 Sinistri</b>	<b>3 Sinistri</b>	<b>4 o più Sinistri</b>
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Al rinnovo della polizza per il Veicolo assicurato, *purché in assenza di sinistri con responsabilità principale o paritaria negli ultimi cinque anni, è possibile usufruire della Classe di Merito C.U. maturata (e della corrispondente classe di merito HDI) per altro Veicolo, anche di diversa tipologia, dello stesso proprietario o di proprietà o di un componente del suo nucleo familiare, purché stabilmente convivente (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis del Codice).* La polizza mantiene lo stesso I.U.R. e la stessa sinistrosità pregressa risultanti dall'attestazione dello stato del rischio.

#### 4 – Facoltà di rimborso dei sinistri pagati

Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro e indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l'evoluzione in Malus rimborsando gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, *sempre che siano stati pagati a titolo definitivo. Per i sinistri pagati in regime di risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice, la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma, tel. 06.85.796.530, fax 06.85.796.546/547, e-mail: [rimborsistanza@consap.it](mailto:rimborsistanza@consap.it), sito internet [www.consap.it](http://www.consap.it). Per i sinistri pagati nell'ambito della procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 148 del Codice, per conoscere l'importo del sinistro ci si dovrà rivolgere direttamente all'Impresa.* In seguito al rimborso l'Impresa provvede all'assegnazione della polizza alla nuova classe di merito e mette a disposizione una nuova attestazione dello stato del rischio.

#### 5 – Sostituzione del Veicolo assicurato con l'Impresa

- Sostituzione del Veicolo con altro appartenente allo stesso settore tariffario:** in questo caso, effettuando la sostituzione della polizza, è tenuta ferma la scadenza annuale, non si interrompe il Periodo di Osservazione in corso e sono mantenute le Classi di merito HDI e C.U.
- Sostituzione del Veicolo con altro appartenente a settore tariffario diverso:** in questo caso si procede all'annullamento della polizza in corso con restituzione del premio pagato e non goduto e sul Veicolo da assicurare si stipula una nuova polizza. *Il rischio non mantiene la Classe di Merito C.U. maturata e verrà assegnato un nuovo I.U.R.*

#### 6 – Regole particolari di mantenimento ed assegnazione della Classe di Merito C.U. e dello I.U.R.

- Mutamento della titolarità del Veicolo da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi:** in caso di mutamento della titolarità di un Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi o a più di essi, a questo/i ultimo/i sono attribuite lo I.U.R., la classe di C.U. e la sinistrosità pregressa maturate su tale Veicolo, anche quando lo stesso Veicolo venga sostituito da altro Veicolo. Lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa verranno infine assegnati al primo dei comproprietari che diventa proprietario unico del Veicolo. *Se nessuno*

*degli ex comproprietari diviene proprietario del Veicolo, la Classe di Merito C.U. è attribuita, in caso di acquisto di nuovo Veicolo, a tutti gli ex comproprietari mentre lo I.U.R. e la sinistrosità pregressa vengono assegnati al primo degli ex comproprietari che acquista ed assicura un nuovo Veicolo.*

Gli altri soggetti ex comproprietari del Veicolo possono conservare la Classe di Merito C.U. maturata, con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., sul Veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su altro Veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o stipula di una nuova polizza.

- b) **Trasferimento di proprietà del Veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto:** In questo caso all'acquirente sono attribuite lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul Veicolo alienato. *In questo caso l'acquirente deve fornire all'Impresa una dichiarazione (autocertificazione) circa il suo legame con il venditore.*  
Il cedente può conservare la sola Classe di Merito C.U. maturata sul Veicolo alienato, con esclusione quindi della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per altro Veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di una nuova polizza.
- c) **Veicolo consegnato in conto vendita od oggetto di furto e successivamente rientrato in possesso del proprietario:** nel caso di Veicolo consegnato in conto vendita che risulti invenduto e rientri in possesso del proprietario oppure nel caso di Veicolo oggetto di furto e successivamente ritrovato, qualora lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto siano già state trasferite su altro Veicolo del proprietario, alla nuova polizza, per il Veicolo rientrato nella disponibilità del proprietario, è attribuita la Classe di Merito C.U. precedente alla perdita di possesso e viene assegnato un nuovo I.U.R.
- d) **Veicolo intestato a portatore di handicap:** nel caso di Veicolo intestato a portatore di handicap, coloro che hanno abitualmente condotto il Veicolo, purché siano registrati come utilizzatori temporanei di detto Veicolo ai sensi dell'art. 247 bis, comma 2 del D.P.R. 495/2012 da almeno 12 mesi, possono utilizzare la Classe di Merito C.U. maturata sul Veicolo, con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per i nuovi Veicoli acquistati.
- e) **Trasferimento di proprietà del Veicolo a seguito di successione mortis causa:** in caso di trasferimento della proprietà del Veicolo a seguito di eredità, lo I.U.R. la Classe di Merito C.U. maturata e la sinistrosità pregressa di detto Veicolo sono attribuite a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, *che abbiano acquisito la proprietà del Veicolo stesso a titolo ereditario.* In questo caso deve essere fornita all'Impresa una dichiarazione (autocertificazione) circa lo stato di convivenza con il de cuius.  
Nel caso l'erede o un suo familiare convivente sia già proprietario di altro Veicolo assicurato, il Veicolo acquisito in eredità può usufruire della stessa Classe di Merito C.U. del Veicolo *già di proprietà con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R. che rimangono quelli del Veicolo ereditato.* *In questo caso l'Impresa, a richiesta del Contraente, assegna a tale Veicolo la Classe di Merito C.U. del Veicolo già di proprietà.*
- f) **Trasferimento di proprietà del Veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa:** in caso di trasferimento di proprietà dalla ditta individuale alla persona fisica o dalla società di persone al socio illimitatamente responsabile – e viceversa – l'acquirente ha diritto a mantenere lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul Veicolo acquisito in proprietà.
- g) **Trasferimento di proprietà del Veicolo a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda:** in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda che comporti anche il trasferimento di proprietà del Veicolo, la persona giuridica che ne acquisisce la proprietà può mantenere per detto Veicolo lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate.
- h) **Mutamento della classificazione del Veicolo:** in caso di mutamento della classificazione del Veicolo (di cui all'art. 47 del "Codice della Strada"), il Veicolo mantiene lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate.

## SEZIONE III

### CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE

#### Parte I

##### Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio

###### **Art. 15 – Guida esclusiva**

La presente polizza non prevede la prestazione della garanzia "Guida esclusiva".

###### **Art. 16 – Guida esperta**

La presente polizza non prevede la prestazione della garanzia "Guida esperta".

#### Parte II

##### Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio

###### **Art. 17 – Aumento dei massimali minimi di legge**

La presente polizza non prevede la prestazione della garanzia "Aumento dei massimali minimi di legge".

###### **Art. 18 – Limitazione delle esclusioni e rivalse**

La presente polizza non prevede la prestazione della garanzia "Limitazione delle esclusioni e delle rivalse".

###### **Art. 19 - Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato (condizione aggiuntiva valida solo per le autovetture)**

L'Impresa estende la copertura assicurativa R.C. Auto ai danni involontariamente cagionati a terzi derivanti:

- dal gancio di traino del Veicolo, *purché regolarmente installato ed omologato*;
- derivanti dalla circolazione di eventuali rimorchi muniti di targa propria *quando sono agganciati al Veicolo (motrice), regolarmente trainati e costituendo con esso un unico Veicolo*.

#### Parte III

##### Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con riduzione del premio assicurativo

###### **Art. 20 – Sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del Veicolo**

La presente polizza non prevede la prestazione della garanzia di "Sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del Veicolo".

###### **Art. 21 – Ispezione preventiva del Veicolo**

La presente polizza non prevede la prestazione della garanzia dell'"Ispezione preventiva del Veicolo".

###### **Art. 22 – Sistemi di rilevazione del tasso alcolemico**

La presente polizza non prevede la prestazione della garanzia di "Sistemi di rilevazione del tasso alcolemico".

#### Parte IV

##### Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con possibile aumento del premio assicurativo

###### **Art. 23 - Pagamento del premio in rate**

La presente polizza non prevede la prestazione della garanzia di "Pagamento del premio in rate".

###### **Art. 24 – Sospensione della copertura assicurativa**

La presente polizza non prevede la prestazione della garanzia di "Sospensione della copertura assicurativa".

HDI Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale:  
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (IT)  
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500  
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it)



Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale, Partita Iva  
e Numero d'iscrizione: 04349061004  
del Registro Imprese di Roma,  
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni  
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta  
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"  
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

**HDI Assicurazioni S.p.A.**

Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma

Tel. +39 06 421 031

Fax +39 06 4210 3500

[hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it)

[www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it)

Mod. A3067 – Ed. 04/2021

